



**REGIONE DELLA PUGLIA**  
**ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

ADUNANZA DEL ..... 25 marzo 1997 .....

N. 210 ..... Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Norme in materia di bruciatura delle stoppie"

L'anno millenovecento novantasette il giorno venticinque del mese di marzo  
alle ore 10,00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica  
si è riunito il

**CONSIGLIO REGIONALE**

sotto la presidenza del Sig. dott. Giovanni Copertino

Vice Presidenti i sigg. sig. Gaetano Carrozzo

Consiglieri Segretari i sigg. prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ADDUCI Francesco	u	
2) ALOISI Vito Leonardo	u	
3) AMODIO Felice	u	
4) ANGIULI Vito	u	
5) BALDUCCI Enrico	u	
6) BASURTO Massimo	u	
7) CAMILLI Fabrizio		u
8) CARBONELLI Anna Maria	u	
9) CAROPPO Luigi	u	
10) CARROZZO Gaetano	u	
11) CARUSO Vincenzo	u	
12) CERA Angelo	u	
13) COLANGELO Sabino	u	
14) COLASANTO Angelo	u	
15) COPERTINO Giovanni	u	
16) CROCCO Antonio	u	
17) DE CRISTOFARO Mario	u	
18) D'ERARIO Grazia		u
19) DI BELLO Rossana	u	
20) DICESARE Rosaria	u	
21) DI DONNA Giuseppe	u	
22) DIPIETRANGELO Carmine	u	
23) DISTASO Salvatore	u	
24) ERRICO Enrica	u	
25) FERRI Giuseppina	u	
26) FESTINANTE Luigi		u
27) FIORENTINO Nunziata		u
28) FITTO Raffaele	u	
29) FRISULLO Alessandro	u	
30) GALASSO Matteo	u	
31) GODELLI Silvia	u	
32) GUALTIERI Gualtiero	u	

- 33) INTRONA Onofrio
- 34) LOMELO Domenico
- 35) LOSPINUSO Pietro
- 36) MACRI' Camillo
- 37) MARMO Nicola
- 38) MINCUZZI Mattia
- 39) MINEO Luciano
- 40) MONGIELLO Salvatore
- 41) MORRA Carmelo
- 42) PALESE Rocco
- 43) PELLEGRINO Donato
- 44) PEPE Pietro
- 45) RINALDI Rosario
- 46) RUOCCO Roberto
- 47) SACCOMANNO Michele
- 48) SALAMINO Angelo
- 49) SANTANIELLO Enrico
- 50) SARDELLI Luciano
- 51) SEMERARO Giuseppe
- 52) SGOBIO Cosimo
- 53) STEFANETTI Armando
- 54) STRAZZERI Marcello
- 55) TAGLIENTE Nicola
- 56) TARQUINIO Lucio
- 57) TATEO Pietro
- 58) TEDESCO Alberto
- 59) TONDO Antonio
- 60) TUNDO Roberto
- 61) URSI Antonio
- 62) UZZI William
- 63) VALENTE Giovanni

	Presenti	Assenti
33) INTRONA Onofrio	u	
34) LOMELO Domenico	u	
35) LOSPINUSO Pietro	u	
36) MACRI' Camillo	u	
37) MARMO Nicola	u	
38) MINCUZZI Mattia	u	
39) MINEO Luciano	u	
40) MONGIELLO Salvatore	u	
41) MORRA Carmelo	u	
42) PALESE Rocco	u	
43) PELLEGRINO Donato	u	
44) PEPE Pietro	u	
45) RINALDI Rosario	u	
46) RUOCCO Roberto	u	
47) SACCOMANNO Michele	u	
48) SALAMINO Angelo	u	
49) SANTANIELLO Enrico	u	
50) SARDELLI Luciano	u	
51) SEMERARO Giuseppe	u	
52) SGOBIO Cosimo	u	
53) STEFANETTI Armando	u	
54) STRAZZERI Marcello	u	
55) TAGLIENTE Nicola	u	
56) TARQUINIO Lucio		u
57) TATEO Pietro	u	
58) TEDESCO Alberto	u	
59) TONDO Antonio	u	
60) TUNDO Roberto	u	
61) URSI Antonio	u	
62) UZZI William	u	
63) VALENTE Giovanni	u	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quattordicesimo argomento in discussione è la proposta di legge a firma del consigliere Salamino "Norme in materia di bruciatura delle stoppie".

Dà la parola al relatore, cons. Salamino, Presidente della IV Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della proposta di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- O M I S S I S -

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla proposta di legge;
- Preso atto delle dichiarazioni di voto;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli,
- A maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino (sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe), espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A


di approvare, così come approva, la legge regionale "Norme in materia di bruciatura delle stoppie", nel testo allegato alla

presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli-sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(dott. Renato Guaccero)





## **LEGGE REGIONALE**

“Norme in materia di bruciatura delle stoppie”

Il Consiglio regionale ha  
approvato la seguente legge:

### **Art. 1**

1. La presente legge disciplina tempi, metodi e condizioni per l'accensione e la bruciatura delle stoppie sull'intero territorio della Regione Puglia. Ogni altra regolamentazione resta valida se e in quanto compatibile con la presente legge o integrativa della stessa.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

### **Art. 2**

1. Le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie nei campi a coltura cerealicola sono vietate nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio, tranne che per le superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto, per le quali le operazioni di bruciatura possono essere anticipate, previa autorizzazione del Sindaco, a partire dal 1° luglio.



2. I sindaci dei Comuni interessati, sentite le associazioni di categoria, le associazioni venatorie e quelle ambientaliste, provvedono, entro il 15 maggio di ogni anno, a dare pubblicità a quanto stabilito dal comma 1.
3. Le operazioni di accensione e bruciatura devono in ogni caso essere effettuate nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo.
4. E' sempre vietata l'accensione e bruciatura delle stoppie e di materiale vegetale nei terreni boscati e cespugliati.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

### **Art. 3**

1. La bruciatura delle stoppie può essere praticata a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura e comunque entro il 15 luglio, una "precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con boschi e foreste, o con altre proprietà, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
2. In ogni caso gli enti o privati che siano proprietari o che siano conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, libera da piante e/o da arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola in cui si pratica l'accensione delle stoppie, larga almeno cinque metri.
3. I proprietari dei boschi sono tenuti a effettuare a loro cura le precese.



4. Le medesime operazioni praticate su terreni lungo linee ferroviarie o strade devono invece rispettare una larghezza delle fasce di precese di cinque metri dal confine ferroviario o stradale.

5. Tali limiti di sicurezza e il compimento delle predette operazioni devono essere osservati anche per i terreni incolti o tenuti a pascolo.

6. L'operazione di bruciatura deve essere effettuata a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme, e assistita fino al totale esaurimento della combustione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

#### **Art. 4**

1. Le scarpate delle strade rotabili e ferrate, al fine della salvaguardia della flora ivi esistente, devono essere dotate di "precese" o "fasce protettive", a cura degli enti di appartenenza.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

#### **Art. 5**

1. La mietitura deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino -



sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

#### **Art. 6**

1. I proprietari, i conduttori e affittuari devono attuare tutte le misure di prevenzione suggerite dalle consuetudini locali o dalla pratica onde evitare il propagarsi di incendi, sospendendo le operazioni di accensione nei giorni di eccessivo calore o di forte vento.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

#### **Art. 7**

1. E' vietato bruciare foglie secche, sterpi etc. se prima la zona non sia stata completamente isolata con una fascia di terreno arato o zappato larga almeno cinque metri ed è vietato gettare cerini, sigari o sigarette accesi nell'attraversamento dei boschi, cespuglieti, ginestreti, etc.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

#### **Art. 8**

1. Nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore, si fa obbligo di non dar luogo a fenomeni di accensione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino -



sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

#### **Art. 9**

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, curerà adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendi.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

#### **Art. 10**

1. La Regione Puglia, durante tutto il periodo in cui si pratica l'accensione delle stoppie, favorirà l'istituzione tra la Protezione civile, il Corpo forestale dello Stato e i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco di un apposito servizio atto ad assicurare una prevenzione antincendio anche mediante distaccamenti operativi opportunamente ubicati.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

#### **Art. 11**

1. Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge sono soggette a sanzioni amministrative del pagamento di una somma:

- a) da lire 500 mila a lire 2 milioni 500 mila per chi effettua la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza;





- b) da lire 1 milione a lire 5 milioni per chi non provveda alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive;
- c) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia le stoppie prima dei termini temporali fissati secondo la presente legge;
- d) da lire 2 milioni a lire 10 milioni per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

#### Art. 12

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'art. 40 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Rifondazione comunista e l'astensione dei Gruppi PDS, SI e PS e del Presidente Copertino - sono assenti dall'Aula i consiglieri Dicesare, Lomelo, Tagliente, Balducci e Pepe)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(dott. Giovanni Copertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(dott. Renato Guaccero)